



COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

Approvato con Delibera di C.C. N. 49 del 31/07/2017

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 – Misura dell'imposta
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta
- Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Riscossione coattiva
- Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11 – Contenzioso
- Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale in tutto il periodo annuale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona fino ad un massimo di 15 giorni di pernottamenti consecutivi nell'anno solare purchè effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1[^], del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale e comunque per le finalità descritte al c.6 del presente articolo.
5. A tal proposito alla delibera della giunta comunale di determinazione delle aliquote dell'imposta di soggiorno, verrà allegata una relazione illustrativa della destinazione di queste risorse in coerenza alle finalità indicate al successivo comma 6. Un'altra relazione illustrativa sulla realizzazione degli interventi finanziati dall'imposta dovrà essere allegata alla deliberazione di approvazione del rendiconto. La relazione verrà preparata a cura del responsabile competente in materia. La stessa relazione verrà inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato- Città e autonomie locali.
6. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvati con decreto legislativo 23 maggio 2001, n.79;
 - Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - Adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento della stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;

- Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta residente nel Comune di Siniscola.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune di Siniscola.
3. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita per il primo anno di istituzione con Delibera di C.C. e, per gli anni successivi, annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è unica o è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle" e "chiavi"; mentre per le altre strutture ricettive extralberghiere e gli agriturismi la misura dell'imposta è unica.
3. L'imposta è applicata in modo unitario.
4. Le tariffe dell'Imposta di soggiorno, per il Comune di Siniscola, per ogni pernottamento e per ogni persona, sono stabilite nella seguente misura:

A) Alberghi fino a cinque stelle, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, residenze turistico – alberghiere, bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, affittacamere, case per ferie, locazioni brevi, alberghi rurali, agriturismi o classificazioni equivalenti :

- **Alberghi Frazioni:** 1,50 € al giorno per persona nei mesi di luglio, agosto;
1,00 € al giorno per persona nei restanti mesi dell'anno.
- **Alberghi Siniscola:** 1,20 € al giorno per persona nei mesi di luglio, agosto;
: 0,90 € al giorno per persona nei restanti mesi dell'anno
- **Campeggi, affittacamere, B&B, Agriturismi e altre categorie Frazioni:**
1,20 € al giorno per persona nei mesi di luglio, agosto;
0,90 al giorno per persona nei restanti mesi dell'anno.
- **Campeggi, affittacamere, B&B, Agriturismi e altre categorie Siniscola:**
1,00 € al giorno per persona nei mesi di luglio, agosto;
0,60 al giorno per persona nei restanti mesi dell'anno.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siniscola;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio e coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Siniscola:
 - entro il giorno 15 (quindici) del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, il numero totale dei soggiornanti censiti nei due mesi precedenti; distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento.
2. La dichiarazione, che avverrà nei termini di cui al precedente comma, può essere trasmessa su supporto cartaceo tramite A/R o consegna all'ufficio protocollo e/o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Siniscola.
3. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Siniscola.

È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a

titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1[^].

Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

- versamento presso tesoreria comunale, **IBAN: IT 39C 01015 85380 000070188590**;
- a mezzo bonifico bancario sul conto corrente N. 12059085 intestato a comune di Siniscola – Servizio di Tesoreria.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161[^] e 162[^], della L. n. 296/2006.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1[^], primo periodo, e n. 17 del DLgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1[^], alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1[^] e 2[^], per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1[^], nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2[^], comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2[^], 3[^] e 4[^] del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione l'ufficio competente del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Articolo 11 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Siniscola.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento è, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Siniscola e sarà inviato al Ministero dell'Economia e Finanza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 446/1997.